



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 43 del 23/01/2023

Oggetto:

Contratti, in ottemperanza alla DGR n. 84-4451 del 22.12.2021, con la Società Abros Gestioni di Torino relativamente alle strutture S.R.P. 3.2 denominata "Fiocco" di Cigliano (VC) e SR.P. 1 denominata "Tuga e la Vela" sita in Moncrivello (VC) che ospitano pazienti della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale.

Preso d'atto e sottoscrizione.

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: SALUTE MENTALE TERRITORIALE

L'estensore dell'atto: Caniati Lara

Il Responsabile del procedimento: Caniati Lara

Il Dirigente/Funziionario: Zeppetelli Ermelinda

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Dirigente Sostituto Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che i rapporti con la Società Abros Gestioni srl, sono stati prorogati da disposizioni regionali, nelle more dell'attestazione di conformità ai requisiti gestionali specifici previsti dalla D.G.R. 84- 4451 del 22 dicembre 2021, mantenendo invariate le condizioni contrattuali e tariffarie sottoscritte;

Visto l'atto deliberativo n. 782 del 09.11.2022, relativo ai contratti in essere con Società Abros Gestioni srl per le strutture S.R.P. 3.2 denominata il "Fiocco" e S.R.P. 1 denominata "Tuga e Vela";

Richiamata DGR 22.12.2021 n.84-4451 ad oggetto "Riforma del sistema della Residenzialità Psichiatrica in Piemonte. Revoca parziale delle DD.GG.RR n.30-1517 del 03.06.2015, n.29-3944 del 19.09.2016, n.41-6886 del 18.05.2018." con recepimento D.D. n.1040 del 14 giugno 2022 Regione Piemonte avente ad oggetto schema contratto tra le aziende sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate;

Vista la D.D. n.1104 del 14 giugno 2022 della Regione Piemonte "Approvazione schema di contratto tra le Aziende Sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate";

Considerato che con la predetta D.D. n.1104 del 14 giugno 2022, approva lo schema di contratto come suo allegato come parte integrante e sostanziale, dando mandato alle aziende sanitarie per la stipulazione in relazione all'inserimento dei pazienti per tipologia di struttura;

Dato atto i contratti hanno durata a partire dal 1 Luglio 2022, o da successiva data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2024, data entro cui dovrebbero essere rinnovati gli accreditamenti delle strutture, ma che lo schema manterrà la sua validità fino a nuove disposizioni e non è soggetto a tacito rinnovo;

Inoltrata in data 13.01.2023 con nota prot. 2769/23, la richiesta di attestazione del possesso dei requisiti gestionali in ottemperanza alla DGR 84 – 4451 del 22 dicembre 2022 per poter procedere alla stipula degli accordi contrattuali per le strutture S.R.P. 3.2 denominata "Fiocco" di Cigliano (VC) e S.R.P. 1 denominata "Tuga e la Vela" sita in Moncrivello (VC) che ospitano pazienti della SOC Servizio Salute Mentale Territoriale,



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

secondo quanto disposto da Determina Dirigenziale n.1040 del 14 giugno 2022 avente ad oggetto approvazione schema di contratto tra le aziende sanitarie e le strutture residenziali psichiatriche accreditate per soggetti adulti operanti in regione Piemonte;

Vista la nota acquisita al protocollo aziendale al n. 3561/23 del 17.01.2023 con cui Abros Gestioni srl inoltra il possesso dei requisiti gestionali per le suddette strutture, in ottemperanza alla DGR 84, per la sottoscrizione dei contratti;

Si ritiene di procedere alla sottoscrizione degli allegati contratti, parti integranti e sostanziali del presente atto.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto e di procedere alla sottoscrizione dei contratti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, tra l'ASL VCO e ABROS Gestioni srl per le strutture S.R.P. 3.2 "Il Fiocco" di Cigliano (VC) e S.R.P. 1 "Tuga e la Vela" sita in Moncrivello (VC), stante le disposizioni della DGR n. 84-4451 del 22.12.2021;
- 2) Di Trasmettere copia del presente atto ad ABROS Gestioni srl per acquisizione accettazione formale;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa considerato che i relativi costi sono ricompresi nel budget di spesa di cui al conto 3 10 04 96, assegnato alla S.O.C. Servizio Salute Mentale Territoriale per i singoli esercizi finanziari di riferimento;
- 4) Di dare atto che la responsabilità dell'esecuzione del contratto e la gestione amministrativa e contabile sono affidate alla S.O.C. Servizio Salute Mentale Territoriale;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere quanto prima alla sottoscrizione dei contratti in argomento.

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E SOCIETA' ABROS GESTIONI SRL RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA DENOMINATA "TUGA E LA VELA" – S.R.P. 1.

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale VCO di Omega, di seguito denominata semplicemente ASL, con sede in Omega (VB), Via Mazzini N. 117, codice fiscale/partita IVA n. 00634880033, legalmente rappresentata ai fini del presente atto, dalla Dottoressa Ermelinda Zeppetelli, Dirigente Sostituto Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SSMT), domiciliato ai fini della presente convenzione, in via Mazzini n.117 ad Omegna

E

La Società ABROS Gestioni srl - con sede legale a Torino (TO) – in via Parma n.70 codice fiscale/partita IVA 02533230013, rappresentata nella sua qualità di legale rappresentante dal Signor Massimo Arrobbio, per la Struttura denominata "Tuga e la Vela" AUTORIZZATA ED ACCREDITATA all'esercizio di S.R.P.1 sita in Moncrivello (VC) in via Borgomasino snc - 13040

Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Delibera n. 267 del 26/02/2019 DG ASL VC;

Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
REGIONE Piemonte D.D. 27 Maggio 2019 n. 417

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato in attuazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, nota alle parti in quanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 03 del 20/01/2022.

Il presente contratto è stipulato al fine di stabilire la disciplina normo economica di inserimenti disposti dai D.S.M., nei limiti previsti dalla programmazione regionale e con la sottoscrizione dell' "accordo/impegno di cura" di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A.

Con riferimento alle prestazioni ospedaliere, farmacologiche e prescrizioni specialistiche valgono le regole vigenti del S.S.N.

Il presente contratto, che supera e priva di efficacia la precedente contrattualizzazione di pari contenuto, ha durata a partire dal 1 Gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse disposizioni regionali, e non è soggetto a tacito rinnovo.

ART. 2

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura si obbliga a:

- predisporre il P.T.R.P., concordandolo col D.S.M. inviante, sulla base del P.T.I., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A;
- prendere accordi con la propria ASL di competenza territoriale per la distribuzione dei farmaci in relazione al prontuario farmaceutico attivo (PTA), il quale deve essere adeguato alle necessità e bisogni specifici dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali, al fine di contribuire al monitoraggio dell'appropriatezza terapeutica;
- adempiere alle disposizioni sui requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, incluse le "Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria";
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, rispettare i requisiti gestionali e gli standard previsti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, osservare la normativa in materia di rapporto di lavoro, compreso il C.C.N.L. di categoria, di previdenza e assistenza sociale, sicurezza, prevenzione, igiene e protezione sui luoghi di lavoro;
- comunicare al D.S.M. inserente tramite P.E.C.:
 - contestualmente all'inserimento di ogni utente e ogni volta che intervenga una variazione, i nominativi del coordinatore delle attività, del responsabile del coordinamento e collegamento con l'ASL e i servizi sanitari e socio-sanitari, del Dirigente Sanitario responsabile, laddove previsto, del responsabile del sistema informativo e del responsabile del P.T.R.P.;
 - senza ritardo e con specificazione delle ragioni, le assenze (ad es.: i ricoveri presso altre strutture, le dimissioni, etc.) e i reingressi in struttura dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione ai familiari e/o al rappresentante legale, il decesso dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, ai familiari e/o al rappresentante legale, l'allontanamento non concordato dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione al C.S.M., le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli utenti;
- garantire l'accesso ai locali:
 - a tutti gli aventi diritto in base a norme di legge;
 - alla Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. VCO, che esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di autorizzazione all'esercizio, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;
 - all'ARPA che, in qualità di "Organismo tecnicamente accreditante", esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di accreditamento, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;

- al personale sanitario del C.S.M.;
- ai familiari dell'utente, nel rispetto della privacy e del consenso dell'utente, e ai rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e utenti psichiatrici, individuate dalla Regione – Direzione Sanità in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, ferma la valutazione del Dirigente Sanitario (o di figura equivalente in caso di assenza) su criteri e tempi dell'accesso secondo le modalità individuate con determinazione della Regione – Direzione Sanità;
- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa degli utenti e responsabilità civile per danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose;
- garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare, promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni utente;
- garantire un'adeguata assistenza sanitaria, in coordinamento col Medico di Medicina Generale, i servizi sanitari di competenza e il C.S.M.;
- rispettare i diritti e la dignità di ogni utente in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno e all'esterno della struttura;
- attuare le indicazioni terapeutico-riabilitative, concordate con l'utente e il C.S.M., e monitorare l'andamento clinico dell'utente;
- verificare l'appropriatezza degli inserimenti di tutti gli utenti ospiti della struttura rispetto alla tipologia di SRP esercitata;
- tenere regolarmente, e nel rispetto della privacy, la documentazione sanitaria e socio-sanitaria di ogni utente;
- stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile inerente i danni agli utenti o a terzi. La polizza copre i danni prodotti da fatti accidentali o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia.

ART. 3

RETTA

Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l'esercizio di S.R.P 1 è corrisposta la retta complessiva giornaliera di € 175,00.

La retta giornaliera è corrisposta dall'ASL VCO e per le strutture S.R.P 3.2 e S.R.P 3.3, altresì dall'utente e/o dall'Ente individuato secondo il modello di compartecipazione definito dalla D.G.R. n.84-4451 del 22/12/2021, all. A.

Sono inclusi nella retta giornaliera:

- gli oneri fiscali;
- tutte le attività di tipo riabilitativo e risocializzante;
- eventuali ulteriori interventi terapeutico riabilitativi se compresi nel P.T.R.P.;
- i dispositivi medici, esclusi quelli per la somministrazione dei farmaci. I dispositivi di medicazione avanzata possono essere forniti dalla farmacia ospedaliera di competenza territoriale, su richiesta motivata dello specialista di competenza o del MMG e al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale.

Le seguenti spese sono escluse dalla retta giornaliera e sono a carico dell'utente e dei suoi familiari:

- le spese di trasporto da e per la struttura;
- i farmaci, ad esclusione di quelli di fascia A e di fascia C che fornisce direttamente l'ASL di competenza territoriale della struttura sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA);
- le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
- le spese funerarie, in caso di decesso.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, in caso di assenza dell'utente, concordata col D.S.M. inserente, fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta nella misura del 100% matura nuovamente dal giorno del rientro dell'utente nella struttura, previa comunicazione alla ASL VCO.

In ogni caso, decorso il trentesimo giorno di assenza l'utente si considera dimesso d'ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga, autorizzata preventivamente dal D.S.M. inviante, per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.

In caso di assenza dell'utente, la struttura:

- gli riserva il posto letto;
- gli fornisce i farmaci necessari al proseguimento del piano terapeutico;
- garantisce la continuità terapeutica, in accordo col D.S.M. inserente, anche presso il luogo di permanenza temporanea/ricovero.

Non sono da considerarsi casi di assenza dell'utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi. Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.

Le rette indicate nella D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, non sono oggetto di revisione. Dal 1 gennaio 2024 potrà essere concordato, previa istruttoria della Regione – Direzione Sanità, un adeguamento delle rette non superiore al tasso di inflazione programmata.

ART. 4

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La struttura emette, con cadenza mensile, fatture a carico dell'ASL VCO, con allegata la documentazione contabile-amministrativa recante il dettaglio delle prestazioni erogate.

Le fatture sono pagate, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, dall'ASL VCO, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 60 giorni, come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D. Lgs. Del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Le parti concordano che, in caso di applicazione di interessi moratori, gli stessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, codice civile.

È fatta salva la facoltà dell'ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

ART. 5

IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il DSM assicura la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando periodicamente con l'Equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del P.T.R.P.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A, il D.S.M. inviante rimane titolare del PTI, del carico assistenziale dell'utente e del carico economico relativo al pagamento della retta, eventualmente in compartecipazione con l'utente o con l'Ente individuato, nonché del monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo, fino alla conclusione dello stesso o all'eventuale presa in carico concordata con altro D.S.M., anche qualora vi fosse una residenza presso la struttura, finalizzata a favorire alcuni interventi sociosanitari quali, ad es., l'assegnazione di un medico di medicina generale.

ART. 6

INADEMPIMENTO – SOSPENSIONE DELLE RETTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i controlli e le sanzioni previste dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, gli inadempimenti contrattuali della struttura, anche quando riscontrati nel corso di sopralluoghi della Commissione di Vigilanza o dell'ARPA, sono contestati per iscritto, con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte. Ritenute infondate, entro 10 giorni dal termine di cui sopra, le osservazioni e memorie scritte presentate dalla struttura, l'ASL sanziona la struttura applicando una penale da un minimo di € 250 a un massimo di € 500 per ogni giorno di inadempimento contrattuale, con effetto retroattivo dalla data di contestazione. In caso di inadempimento contrattuale protratto per oltre 30 giorni, l'ASL ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione di diritto, senza necessità di preavviso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il pagamento delle rette è sospeso in tutte le ipotesi di sospensione dell'accreditamento, ivi compresa la sospensione di diritto conseguente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il contratto è risolto di diritto in tutte le ipotesi di revoca o decadenza di diritto dall'accreditamento. L'accreditamento decade di diritto, come da D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, in tutte le ipotesi di revoca o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e in caso di:

- richiesta, da parte della struttura e con preavviso di almeno 60 giorni, di rinuncia all'accreditamento;
- cessazione dell'attività da parte della struttura, con preavviso di almeno 120 giorni.

Il contratto è altresì risolto:

- se l'ASL esercita il diritto di recesso per motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, con preavviso di almeno 90 giorni;

- se la struttura esercita il diritto di recesso per gravi e reiterati ritardi nella corresponsione delle rette da parte dell'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, da parte dell'utente e/o dell'Ente individuato, con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016).

ART. 8

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta al collegio di tre arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL VCO, il secondo dalla struttura ed il terzo di comune accordo fra i contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale Territorialmente competente.

ART. 9

SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura. L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ABROS Gestioni srl
Il Legale Rappresentante
(Sig. Arrobbio Massimo)

Per L'ASL VCO
Il Dirigente Sostituto Direttore Sostituto SOC SSMT
(Dottorssa Ermelinda Zeppetelli)

CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO E SOCIETA' ABROS GESTIONI
SRL RELATIVAMENTE ALLA STRUTTURA DENOMINATA "FIOCCO"– S.R.P. 3.2.

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale VCO di Omega, di seguito denominata semplicemente ASL, con sede in Omega (VB), Via Mazzini N. 117, codice fiscale/partita IVA n. 00634880033, legalmente rappresentata ai fini del presente atto, dalla Dottoressa Ermelinda Zeppetelli, Dirigente Sostituto Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale (SSMT), domiciliato ai fini della presente convenzione, in via Mazzini n.117 ad Omega

E

Società ABROS Gestioni srl - con sede legale a Torino (TO) – in via Parma n.70 codice fiscale/partita IVA 02533230013, rappresentata nella sua qualità di legale rappresentante dal signor Massimo Arrobbio, per la Struttura denominata "FIOCCO" AUTORIZZATA ED ACCREDITATA all'esercizio di S.R.P. 3.2. sita in Cigliano (VC) in C.so Vercelli 26 - 13043

Provvedimento di autorizzazione ex art. 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
Del. n. 258 del 26/2/2019 DG ASL VC;

Provvedimento di accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
REGIONE Piemonte D.D. 27 Maggio 2019 n. 417

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato in attuazione della D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, nota alle parti in quanto pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 03 del 20/01/2022.

Il presente contratto è stipulato al fine di stabilire la disciplina normo economica di inserimenti disposti dai D.S.M., nei limiti previsti dalla programmazione regionale e con la sottoscrizione dell' "accordo/impegno di cura" di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A.

Con riferimento alle prestazioni ospedaliere, farmacologiche e prescrizioni specialistiche valgono le regole vigenti del S.S.N.

Il presente contratto, che supera e priva di efficacia la precedente contrattualizzazione di pari contenuto, ha durata a partire dal 1 Gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse disposizioni regionali, e non è soggetto a tacito rinnovo.

ART. 2

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La struttura si obbliga a:

- predisporre il P.T.R.P., concordandolo col D.S.M. inviante, sulla base del P.T.I., secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A;
- prendere accordi con la propria ASL di competenza territoriale per la distribuzione dei farmaci in relazione al prontuario farmaceutico attivo (PTA), il quale deve essere adeguato alle necessità e bisogni specifici dell'assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali, al fine di contribuire al monitoraggio dell'appropriatezza terapeutica;
- adempiere alle disposizioni sui requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, incluse le "Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria";
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, rispettare i requisiti gestionali e gli standard previsti dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;
- in relazione al personale addetto, incluso il personale dipendente da un soggetto terzo cui è affidata in tutto o in parte l'esecuzione dei servizi, osservare la normativa in materia di rapporto di lavoro, compreso il C.C.N.L. di categoria, di previdenza e assistenza sociale, sicurezza, prevenzione, igiene e protezione sui luoghi di lavoro;
- comunicare al D.S.M. inserente tramite P.E.C.:
 - contestualmente all'inserimento di ogni utente e ogni volta che intervenga una variazione, i nominativi del coordinatore delle attività, del responsabile del coordinamento e collegamento con l'ASL e i servizi sanitari e socio-sanitari, del Dirigente Sanitario responsabile, laddove previsto, del responsabile del sistema informativo e del responsabile del P.T.R.P.;
 - senza ritardo e con specificazione delle ragioni, le assenze (ad es.: i ricoveri presso altre strutture, le dimissioni, etc.) e i reingressi in struttura dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione ai familiari e/o al rappresentante legale, il decesso dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, ai familiari e/o al rappresentante legale, l'allontanamento non concordato dell'utente;
 - senza ritardo e con contestuale comunicazione al C.S.M., le eventuali modificazioni del quadro psicopatologico degli utenti;
- garantire l'accesso ai locali:
 - a tutti gli aventi diritto in base a norme di legge;
 - alla Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. VCO, che esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di autorizzazione all'esercizio, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;
 - all'ARPA che, in qualità di "Organismo tecnicamente accreditante", esercita i compiti di vigilanza e controllo sui requisiti di accreditamento, in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A;

- al personale sanitario del C.S.M.;
- ai familiari dell'utente, nel rispetto della privacy e del consenso dell'utente, e ai rappresentanti delle associazioni di tutela di familiari e utenti psichiatrici, individuate dalla Regione – Direzione Sanità in conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, ferma la valutazione del Dirigente Sanitario (o di figura equivalente in caso di assenza) su criteri e tempi dell'accesso secondo le modalità individuate con determinazione della Regione – Direzione Sanità;
- garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa degli utenti e responsabilità civile per danni causati da utenti ad altri ospiti agli operatori, a terzi e alle cose;
- garantire un'adeguata e globale assistenza tutelare, promuovendo, nel contempo, la capacità di autonomia di ogni utente;
- garantire un'adeguata assistenza sanitaria, in coordinamento col Medico di Medicina Generale, i servizi sanitari di competenza e il C.S.M.;
- rispettare i diritti e la dignità di ogni utente in relazione alla riservatezza personale, alla libertà di movimento ed alla libertà religiosa, favorendo lo sviluppo delle relazioni interpersonali all'interno e all'esterno della struttura;
- attuare le indicazioni terapeutico-riabilitative, concordate con l'utente e il C.S.M., e monitorare l'andamento clinico dell'utente;
- verificare l'appropriatezza degli inserimenti di tutti gli utenti ospiti della struttura rispetto alla tipologia di SRP esercitata;
- tenere regolarmente, e nel rispetto della privacy, la documentazione sanitaria e socio-sanitaria di ogni utente;
- stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile inerente i danni agli utenti o a terzi. La polizza copre i danni prodotti da fatti accidentali o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia.

ART. 3

RETTA

Alla struttura, in quanto autorizzata e accreditata per l'esercizio di S.R.P 3.2 è corrisposta la retta complessiva giornaliera di € 91,00.

La retta giornaliera è corrisposta dall'ASL VCO e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, altresì dall'utente e/o dall'Ente individuato secondo il modello di compartecipazione definito dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A.

Sono inclusi nella retta giornaliera:

- gli oneri fiscali;
- tutte le attività di tipo riabilitativo e risocializzante;
- eventuali ulteriori interventi terapeutico riabilitativi se compresi nel P.T.R.P.;
- i dispositivi medici, esclusi quelli per la somministrazione dei farmaci. I dispositivi di medicazione avanzata possono essere forniti dalla farmacia ospedaliera di competenza territoriale, su richiesta motivata dello specialista di competenza o del MMG e al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale.

Le seguenti spese sono escluse dalla retta giornaliera e sono a carico dell'utente e dei suoi familiari:

- le spese di trasporto da e per la struttura;
- i farmaci, ad esclusione di quelli di fascia A e di fascia C che fornisce direttamente l'ASL di competenza territoriale della struttura sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA);
- le spese strettamente personali (abbigliamento, sigarette, etc.);
- le spese funerarie, in caso di decesso.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta giornaliera matura dal giorno di ammissione e non comprende il giorno di dimissione/decesso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, in caso di assenza dell'utente, concordata col D.S.M. inserente, fino ad un massimo di trenta giorni consecutivi è previsto il pagamento della retta giornaliera nella misura del 50% a partire dal primo giorno di assenza.

Il diritto a ricevere il pagamento della retta nella misura del 100% matura nuovamente dal giorno del rientro dell'utente nella struttura, previa comunicazione alla ASL VCO.

In ogni caso, decorso il trentesimo giorno di assenza l'utente si considera dimesso d'ufficio. Si prevede la possibilità di una deroga, autorizzata preventivamente dal D.S.M. inviante, per gli utenti che necessitano di accoglienza presso altre strutture per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, al fine di rispondere a particolari esigenze, di natura clinica e assistenziale, individuate di concerto con il medico curante.

In caso di assenza dell'utente, la struttura:

- gli riserva il posto letto;
- gli fornisce i farmaci necessari al proseguimento del piano terapeutico;
- garantisce la continuità terapeutica, in accordo col D.S.M. inserente, anche presso il luogo di permanenza temporanea/ricovero.

Non sono da considerarsi casi di assenza dell'utente i rientri al domicilio pianificati nel P.T.I. e nel P.T.R.P., qualora non superino i tre giorni consecutivi. Non sono da considerarsi casi d'assenza le fughe temporanee.

Le rette indicate nella D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, non sono oggetto di revisione. Dal 1 gennaio 2024 potrà essere concordato, previa istruttoria della Regione – Direzione Sanità, un adeguamento delle rette non superiore al tasso di inflazione programmata.

ART. 4

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La struttura emette, con cadenza mensile, fatture a carico dell'ASL VCO e, per gli inserimenti in S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, a carico dell'ASL VCO, dell'utente e/o dell'Ente individuato, con allegata la documentazione contabile-amministrativa recante il dettaglio delle prestazioni erogate.

Le fatture sono pagate, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, dall'ASL VCO, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di 60 giorni, come previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D. Lgs. Del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

Le parti concordano che, in caso di applicazione di interessi moratori, gli stessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 1284, comma 1, codice civile.

È fatta salva la facoltà dell'ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto.

ART. 5

IMPEGNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il DSM assicura la necessaria assistenza e consulenza specialistica, verificando periodicamente con l'Equipe della struttura, la conduzione e l'aggiornamento del P.T.R.P.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, allegato A, il D.S.M. inviante rimane titolare del PTI, del carico assistenziale dell'utente e del carico economico relativo al pagamento della retta, eventualmente in compartecipazione con l'utente o con l'Ente individuato, nonché del monitoraggio periodico del percorso terapeutico riabilitativo, fino alla conclusione dello stesso o all'eventuale presa in carico concordata con altro D.S.M., anche qualora vi fosse una residenza presso la struttura, finalizzata a favorire alcuni interventi sociosanitari quali, ad es., l'assegnazione di un medico di medicina generale.

ART. 6

INADEMPIMENTO – SOSPENSIONE DELLE RETTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i controlli e le sanzioni previste dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, gli inadempimenti contrattuali della struttura, anche quando riscontrati nel corso di sopralluoghi della Commissione di Vigilanza o dell'ARPA, sono contestati per iscritto, con fissazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di osservazioni e memorie scritte. Ritenute infondate, entro 10 giorni dal termine di cui sopra, le osservazioni e memorie scritte presentate dalla struttura, l'ASL sanziona la struttura applicando una penale da un minimo di € 250 a un massimo di € 500 per ogni giorno di inadempimento contrattuale, con effetto retroattivo dalla data di contestazione. In caso di inadempimento contrattuale protratto per oltre 30 giorni, l'ASL ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione di diritto, senza necessità di preavviso.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il pagamento delle rette è sospeso in tutte le ipotesi di sospensione dell'accreditamento, ivi compresa la sospensione di diritto conseguente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

In conformità alla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, il contratto è risolto di diritto in tutte le ipotesi di revoca o decadenza di diritto dall'accreditamento. L'accreditamento decade di diritto, come da D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021, all. A, in tutte le ipotesi di revoca o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e in caso di:

- richiesta, da parte della struttura e con preavviso di almeno 60 giorni, di rinuncia all'accreditamento;
- cessazione dell'attività da parte della struttura, con preavviso di almeno 120 giorni.

Il contratto è altresì risolto:

- se l'ASL esercita il diritto di recesso per motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto, con preavviso di almeno 90 giorni;

- se la struttura esercita il diritto di recesso per gravi e reiterati ritardi nella corresponsione delle rette da parte dell'ASL e, per le strutture S.R.P. 3.2 e S.R.P. 3.3, da parte dell'utente e/o dell'Ente individuato, con preavviso di almeno 90 giorni.

In caso di risoluzione di diritto del contratto, gravano in capo alla struttura tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti, o i loro rappresentanti legali, e le loro famiglie.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016).

ART. 8

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere durante e per l'esecuzione della presente convenzione, e che non possa essere risolta in via amministrativa, sarà sottoposta al collegio di tre arbitri, il primo dei quali scelto dall'ASL VCO, il secondo dalla struttura ed il terzo di comune accordo fra i contraenti, ovvero in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale Territorialmente competente.

ART. 9

SPESE

Tutte le spese inerenti al presente contratto per imposta di bollo, copie o simili, se dovuti, sono a carico della struttura. L'atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ABROS Gestioni srl
Il Legale Rappresentante
(Sig. Massimo Arrobbio)

Per L'ASL VCO
Il Dirigente Sostituto Direttore Sostituto SOC SSMT
(Dottorssa Ermelinda Zeppetelli)